



**AGENZIA
DELLE
DOGANE**

Protocollo: 1512

Rif.:

Allegati:

COMUNICATO STAMPA

REGOLAMENTO SULLE MODALITA' DI GESTIONE DELLE AGEVOLAZIONI FISCALI PER GLI OLI MINERALI IN AGRICOLTURA

Con circolare 49/D del 29 luglio 2002, l'Agenzia delle Dogane segnala le novità di maggior rilievo introdotte dal regolamento approvato con Decreto ministeriale del 14 dicembre 2001 n. 454 e fornisce alcuni chiarimenti in ordine alle nuove modalità applicative, aventi validità 1° gennaio del corrente anno, relative al beneficio fiscale concesso per l'impiego di prodotti petroliferi nei lavori agricoli, orticoli, nell'allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura, nella florovivaistica.

La nuova regolamentazione prevede la possibilità per gli esercenti depositi fiscali e commerciali di oli minerali di detenere prodotti denaturati secondo le formule stabilite con determinazione del Direttore di questa Agenzia; la loro detenzione è consentita, previo assoggettamento ad accisa nella misura ridotta prevista per il particolare impiego. Questi prodotti vengono poi ceduti, nei quantitativi spettanti in relazione alle attività da svolgere, ai soggetti ammessi al beneficio, che li acquistano corrispondendo anch'essi un'accisa ridotta.

La circolare contiene, poi, chiarimenti che tengono conto delle risultanze degli appositi incontri con le componenti del tavolo tecnico istituito presso la Conferenza Stato Regioni.

Maggiori dettagli sono contenuti nel testo integrale della circolare disponibile sul sito internet dell'Agenzia, www.agenziadogane.it.